



Unione Terra di Mezzo

Provincia di Reggio Emilia

Bagnolo in Piano – Cadelbosco di Sopra – Castelnovo di Sotto

Area Cultura - Sport - Politiche giovanili

Allegato 1

**CAPITOLATO SPECIALE
PER
GESTIONE ED USO
DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DI CADELBOSCO
DI SOPRA**

PERIODO -01/11/2021 -30/06/2023

CPV 92610000-0

C.I.G. -----

INDICE

- Art. 1 OGGETTO
- Art. 2 FINALITA'
- Art. 3 INDICAZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE
- Art. 4 DURATA
- Art. 5 VALORE DELLA CONCESSIONE
- Art. 6 STATO DEI BENI E PROCEDURE DI CONSEGNA/RICONSEGNA
- Art. 7 LOCALI DESTINATI A BAR
- Art. 8 ALTRI LOCALI PRESENTI
- Art. 9 PALAZZINA
- Art.10 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
- Art. 11 MIGLIORAMENTI
- Art. 12 OBBLIGHI E COMPETENZE DELL'UNIONE TERRA DI MEZZO
- Art. 13 ORGANIZZAZIONE DI EVENTI
- Art. 14 UTENZE E ONERI
- Art. 15 INTROITI
- Art. 16 TARIFFE D'USO
- Art. 17 CONTRIBUTI E SPONSOR
- Art. 18 CANONE D'USO
- Art. 19 PUBBLICITA' COMMERCIALE
- Art. 20 SUB-CONCESSIONE E CESSIONE DELLA CONCESSIONE
- Art. 21 PERSONALE
- Art. 22 OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- Art. 23 CONTROLLI
- Art. 24 COPERTURE ASSICURATIVE
- Art. 25 GARANZIE
- Art. 26 MISURE ANTICONTAGIO DA CORONAVIRUS VIGENTI
- Art. 27 MODIFICHE ASSETTO SOCIETARIO
- Art. 28 PENALITA'
- Art. 29 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO O DECADENZA
- Art. 30 REVOCA DELLA CONCESSIONE, RECESSO
- Art. 31 CONTROVERSIE
- Art. 32 PATTO DI LEGALITA'
- Art.33 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Art. 34 CODICE DI COMPORTAMENTO
- Art. 35 RINVIO A NORME VIGENTI
- Art. 36 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 1 – OGGETTO

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto la gestione ed uso dell'impianto sportivo, sito in via Galilei, 15 a Cadelbosco di Sopra, censito al N.C.E.U. al foglio 41, mappale 394 Cat. B/4 così strutturato:

Edificio di tipo sportivo polivalente ed area verde annessa, comprendente:

a) all'interno:

1. Area polivalente, con gioco bocce, con locali annessi come identificati nell'Allegato A
2. Bar aperto al pubblico. Il bar è dotato di una cucina adiacente e collegata, ove sono attivi gli allacci elettrici e idrici, ma i fuochi e la relativa cappa non sono al momento in uso;
3. Locale cucina completamente attrezzato e funzionante, all'interno del bocciodromo, non collegato direttamente al bar, come disciplinata all'art.8 (allegato B);

b) all'esterno:

1. n. 1 pertinenza in legno realizzata nell'area cortiliva (gazebo), come identificata nell'allegato F;
2. n.1 tensostruttura, i cui lavori di realizzazione sono in fase di ultimazione, con copertura ad archi in legno lamellare con caratteristiche e dimensioni tali da poter ospitare diverse discipline sportive regolamentate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dal CONI, adibita a impianto sportivo polifunzionale come identificato nella tavola (allegato C);
3. n.1 palazzina, con uffici e locali, nella quale saranno presenti anche gli spogliatoi, con presenza di servizi igienici (sia maschili che femminili), in dotazione alla tensostruttura come identificato nella tavola (allegato E). Attualmente anche la palazzina è sottoposta a lavori per la riqualificazione degli spogliatoi che, come accennato, saranno in dotazione alla tensostruttura;
4. n. 1 campo da tennis in terra battuta come identificato nell'allegato F
5. n. 1 campo da beach volley realizzato nell'area cortiliva come identificato nell'allegato F
6. n. 1 campo per il gioco del calcio identificato nell' allegato F
7. area verde come identificata all' allegato D.

Il lotto in questione è unico non essendo, infatti, possibile un frazionamento e, in sede di offerta, viene considerato un canone omnicomprensivo per il quale dovrà essere fatta offerta al rialzo di cui al successivo art. 5.

Come detto sopra, sono in fase di esecuzione, da parte dell'Ente, i seguenti lavori:

- > riqualificazione degli spogliatoi, in dotazione alla tensostruttura, collocati all'interno della palazzina;
- > zona esterna, tra la tensostruttura e la palazzina, che sarà oggetto di sistemazione, per creare un accesso facilitato al raggiungimento degli spogliatoi stessi da parte degli utenti.

Tutti questi interventi necessitano nel complesso di tempi stimabili in qualche mese per poter essere ultimati.

Il Concessionario, pertanto, è, sin da ora, edotto dei suddetti lavori. Non saranno ammesse interferenze.

Gli impianti e i locali, meglio individuati nelle planimetrie sopraccitate, che ne formano parte integrante e sostanziale, sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario.

Il Concessionario si impegna ad avviare il servizio in concessione, avendo conseguito le necessarie autorizzazioni, permessi e quant'altro necessario sotto il profilo amministrativo, sanitario e tecnico, nonché gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, per il funzionamento dell'impianto. Si impegna a tutti gli effetti, ogni eccezione e/o osservazione rimossa, accettando le condizioni cui al presente capitolato.

Fanno parte inoltre della gestione i mobili e le attrezzature descritti nell'inventario allegato e dati in consegna all'inizio della gestione o come aggiornato durante il corso di essa.

Il servizio in oggetto è considerato di interesse pubblico ad ogni effetto (servizio pubblico locale) e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato nel corso della durata della concessione. E' consentito il recesso dal contratto da parte del Concessionario, secondo quanto stabilito dal successivo art. 30.

Art. 2 – FINALITA'

Lo scopo della concessione consiste nell'assicurare il miglior funzionamento e la migliore fruibilità del complesso sportivo, secondo le condizioni stabilite nel presente capitolato, al fine di favorire la pratica di attività sportivo-ricreative e l'aggregazione sociale garantendone la gestione, l'utilizzo, la custodia, la conservazione ed il miglioramento delle strutture e impianti sportivi indicati.

La finalità primaria è quella della promozione dell'attività sportiva rivolta alla comunità, realizzando le seguenti finalità di rilevante interesse pubblico:

a) concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica e delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dagli impianti sportivi, in particolare:

- garantire l'uso più aperto, completo ed equo delle strutture e degli impianti sportivi, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alla diversa tipologia di utenza e alle diverse caratteristiche delle attività;
- diffusione dell'attività sportiva a tutti i livelli e in tutte le specialità praticabili;
- attività agonistica, non agonistica e promozionale del gioco delle bocce, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni sportive e l'organizzazione di attività formative, di avviamento e amatoriali;
- attività finalizzata a favorire le pari opportunità femminili in genere;
- progetti finalizzati alla promozione delle attività sportive, ricreative e aggregative sul territorio comunale a favore delle diverse fasce di popolazione, in particolare i giovani e le fasce deboli (disabili, anziani, immigrati ecc.);
- mirare non soltanto a soddisfare ed assecondare, ma anche a sviluppare la domanda di sport a livello locale;

b) valorizzare gli immobili comunali ed i servizi da essi ospitati;

c) realizzare una gestione del servizio, valorizzando i soggetti che sono anche utilizzatori dei servizi;

d) ottenere una conduzione economica che miri allo sviluppo degli impianti, riducendo gli oneri a carico dell'Amministrazione.

La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per altro scopo oltre quello indicato al precedente comma, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dall'Unione.

Art. 3 - INDICAZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario è tenuto a gestire l'impianto sportivo garantendone l'uso pluralistico, quale servizio pubblico locale, favorendo l'accessibilità a tutti i cittadini, singoli, associati o aggregati, con l'obiettivo primario di garantire la massima fruibilità e ottimizzazione degli impianti.

Il Concessionario si impegna a garantire i servizi necessari per assicurare la sorveglianza, l'assistenza, la pulizia e la custodia degli immobili, delle strutture e delle attrezzature costituenti l'impianto, durante tutti gli orari di utilizzo, nonché un adeguato servizio di informazione al pubblico.

Il Concessionario dovrà utilizzare e dare indicazioni ad altri soggetti che utilizzano l'impianto, in modo corretto e con diligenza, dovrà fare osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto stesso, oltre alle norme emanate sia dal Comune che dall'Unione.

Il Concessionario dovrà disporre il controllo di sicurezza delle strutture e la segnalazione agli enti competenti (Unione, V.V.F.F., Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.) delle anomalie, dei danneggiamenti, della sussistenza di fonti di pericolo all'interno e all'esterno dell'impianto.

Il Concessionario dovrà promuovere:

- a) l'attività sportiva e ricreativa all'interno dell'area, garantendo organizzazione di iniziative di promozione sportiva dilettantistica, tornei, corsi, gare sportive per i soci iscritti, associati o partecipanti;
- b) la valorizzazione di soggetti associativi, operanti sul territorio comunale e che possono essere anche utilizzatori dei servizi;
- c) favorire l'accesso preferenziale ai locali per progetti e attività promosse e/o patrocinate dall'Ente o da altre associazioni o società da esso incaricate.

Il Concessionario dovrà, su richiesta dell'Unione, concedere l'uso gratuito dell'impianto sportivo o di parte di esso:

- per iniziative di tipo pubblico e/o istituzionale per un totale di 10 giornate all'anno;
- organizzazione di attività ricreative, anche in collaborazione con altri soggetti, nel periodo estivo;
- mettere a disposizione, in occasione delle Fiere Tradizionali, l'area esterna per l'allestimento del luna park, nonché l'apertura al pubblico dei servizi igienici dell'impianto;

In dette giornate il Concessionario dovrà fornire gratuitamente la custodia e la pulizia.

Il Concessionario dovrà assicurare all'interno della Palazzina gli spazi assegnati alle associazioni ANPI e AUSER per la sede di Cadelbosco, che hanno un contratto di comodato d'uso gratuito (contratti repertoriati n. 84/2020 e 85/2020) e alla scuola di Musica che da anni collabora con l'Amministrazione Comunale come descritto al successivo art.9.

Dovrà, inoltre individuare, all'interno dell'impianto e in accordo con l'Ente, spazi adeguati per il "Progetto giovani", organizzato dall'Ente per il Comune di Cadelbosco di Sopra, da concedere senza richiesta di nessun onere al soggetto incaricato.

Art. 4 – DURATA

La presente concessione decorre dal 01-11-2021 al 30-06-2023, con esclusione della possibilità di rinnovo tacito.

Alla scadenza, il Concessionario sarà tenuto alla riconsegna dell'impianto e di tutto quanto ricevuto in gestione, libero da persone o cose, in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione degli impianti stessi.

La consegna della gestione potrà avvenire, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge 120/2020 in via di urgenza e sotto riserva di legge e l'aggiudicatario dovrà avviare il servizio, su richiesta del committente, pure in pendenza della stipula del contratto.

Nei casi di revoca del contratto da parte dell'Ente, o di recesso da parte del Concessionario, così come nel caso di cessazione del rapporto alla scadenza del contratto, l'Ente non subentrerà al Concessionario negli impegni da questo assunti ed ancora in corso e declina, fin d'ora, qualsiasi responsabilità in proposito.

L'Unione Terra di Mezzo si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno un mese.

Art.5 - VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore stimato della Concessione, per tutta la durata ammonta a € 102.800,00 **IVA esclusa**, calcolato,così come previsto dall'art. 167, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e il canone da versare all'Unione per l'intero periodo è pari ad € 13.334,00 IVA esclusa soggetto a **rialzo (da esprimere in valore percentuale)**

Tutti i valori sotto riportati sono al netto dell'IVA di legge		
Valore totale della concessione	Ricavo totale della concessione	Canone da versare all'Unione per l'intero periodo
89.466,00	€ 102.800,00	€ 13.334,00

L'importo a base d'asta di cui sopra, come accennato pari ad **€ 13.334,00** IVA esclusa; su tale importo occorre applicare il **maggior rialzo (da esprimere in valore percentuale)** che sarà indicato nell'offerta economica.

I costi per la sicurezza da interferenza sono pari a zero, non sussistendo i presupposti che rendono obbligatoria la predisposizione del DUVRI, ai sensi dei commi 3 e 3 bis dell'art.26 del D.Lgs.81/08.

Non sono previsti costi di manodopera.

Art. 6 – STATO DEI BENI E PROCEDURE DI CONSEGNA/RICONSEGNA

Con la stipula, il Concessionario, assume la gestione e uso degli impianti in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, sia dal punto di vista strutturale, sia delle certificazioni, licenze e autorizzazioni in essere, perfettamente noto al Concessionario. Tutta la documentazione relativa

alle strutture in oggetto, e relativa impiantistica, si trova, in ogni caso, depositata presso l'Area Lavori Pubblici e Patrimonio dell'Unione "Terra di Mezzo", titolari della gestione/manutenzione del patrimonio immobiliare dell'Ente.

All'atto della presa in consegna sarà redatto apposito "**Verbale di consegna e consistenza degli impianti**", sottoscritto tra il Concessionario e Responsabile dell'Area Cultura, Sport e Politiche giovanili dell'Unione "Terra di Mezzo", i quali provvederanno, contestualmente, a verificare lo stato degli impianti e della relativa documentazione. L'Ente non risponderà di eventuali deficienze che non siano segnalate nel citato verbale.

Allo stesso verbale sarà allegato un **Inventario** dei beni (Allegato L), di cui resta responsabile il Concessionario, che li utilizzerà unicamente con personale munito delle prescritte autorizzazioni e patenti, ove necessarie.

Nel caso in cui, nel corso della gestione, si rilevino beni non più utilizzabili e non più riparabili, il Concessionario dovrà darne immediata comunicazione all'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione "Terra di Mezzo" evidenziandone le motivazioni, al fine di procedere alla relativa procedura di dismissione e al conseguente stralcio dall'inventario; il Concessionario è comunque tenuto, nel corso della gestione, all'immediato reintegro dei beni che, per cause a lui riconducibili divenissero inutilizzabili o che venissero rimossi dall'impianto, in modo tale da garantire il pieno e costante svolgimento delle attività.

Alla riconsegna dell'impianto, che deve essere lasciato libero da beni di proprietà del Concessionario, verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, analogo verbale, di cui ai commi precedenti, con verifica dell'inventario dei beni; qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, fatto salvo il normale deterioramento d'uso, questi saranno stimati ed addebitati al Concessionario, con possibilità dell'Unione di rivalsa sulle garanzie prestate, ai sensi del successivo art. 25.

Art. 7 - LOCALI DESTINATI A BAR

In riferimento ai locali adibiti a bar il concessionario s'impegna:

- al rispetto delle prescrizioni contenute nell'asseverazione del bar, quale pubblico esercizio, come da documentazione tecnica ivi allegata (Allegato I);
- alla preventiva acquisizione delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie vigenti per il pubblico esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Il bar è dotato di una cucina collegata come descritta art. 1, comma a2).

Il bar può utilizzare anche l'ulteriore locale cucina, di cui all'art.1, comma a3, compatibilmente con le attività in essa previste.

E' data facoltà al concessionario di utilizzare l'area esterna per eventi e intrattenimenti, previo rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte dell'area preposta, nonché nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni previste dalla normativa vigente e dal Certificato di Prevenzione Incendi.

Il Concessionario può svolgere, anche tramite sub-concessione, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande per la gestione del bar, quale pubblico esercizio.

Tale attività potrà essere consentita a condizione che:

- a) si svolga a cura e spese del gestore, nel rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari in materia;
- b) siano acquisite tutte le pratiche amministrative e sanitarie previste per legge, che dovranno avere validità limitata al periodo di durata della Concessione;

Ai fini di cui ai precedenti commi il Concessionario dovrà esporre all'interno delle strutture dell'area sportiva, in modo ben visibile all'utenza, il listino prezzi dell'attività di somministrazione, con l'indicazione del prezzo dei servizi offerti, che non potranno essere superiori a quelli praticati negli altri esercizi presenti nel territorio e potrà apporre insegne, targhe o altre indicazioni riguardanti l'attività, all'esterno della struttura a propria cura e spese.

In nessun caso, concluso il rapporto con il Concessionario, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande potrà costituire vincolo nei confronti dell'Unione "Terra di Mezzo".

Art. 8 – ALTRI LOCALI PRESENTI

Nell'impianto ad uso bocciodromo è presente una cucina completamente attrezzata e funzionante (come indicata all'art. 1, comma a3) , che potrà essere concessa in uso alle associazioni del territorio, in accordo con il Concessionario, senza discriminazione alcuna, compatibilmente con le attività dello stesso, solo per manifestazioni occasionali, previo compenso fissato dal gestore, in base alla tipologia del bene richiesto (solo fornelli, solo cucina, cucina e sala, solo attacco del gas/ecc..) che dovrà essere rendicontato nel bilancio annuale.

Durante l'utilizzo della cucina, l'utilizzatore, ne diventa a tutti gli effetti il responsabile, previo accordo sottoscritto con il Concessionario. Nel caso in cui gli utilizzatori intendano svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno richiedere, a proprio carico, tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi previsti dalle normative vigenti in materia, esonerando il Concessionario da qualsiasi adempimento o responsabilità in merito.

Art.9 – PALAZZINA

Nel complesso è ubicata anche una palazzina, in cui hanno sede (come da planimetria – Allegato E) le associazioni AUSER e ANPI – sede locale di Cadelbosco di Sopra, come da contratto di locazione in comodato d'uso gratuito sottoscritto con l'Unione Terra di mezzo per un periodo di 10 anni, sino al 31/12/2031.

Il Concessionario si impegna a mantenere i locali assegnati e le condizioni di utilizzo vigenti.

La medesima palazzina è inoltre da anni sede della locale Scuola di Musica, il Concessionario si impegna ad individuare un locale idoneo, in accordo con il soggetto incaricato per lo svolgimento dei corsi; lo stesso, dovrà mantenere tali attività con la Scuola di Musica, applicando la relativa tariffa stabilita dalla Giunta Comunale di Cadelbosco.

I locali non eventualmente utilizzati rimangono in uso al Concessionario per l'organizzazione di diverse attività, sia occasionali (a titolo esemplificativo riunioni, meeting, piccole attività laboratoriali, presentazioni) che di lunga durata (a titolo esemplificativo corsi).

Nella palazzina saranno collocati gli spogliatoi che saranno in dotazione alla tensostruttura come citato all'art. 1.

Art.10 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario assume a proprio carico tutti gli oneri e i compiti gestionali necessari per il regolare e continuativo funzionamento dell'impianto sportivo: si obbliga all'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti, intesa come l'insieme degli interventi comprensivi di materiali e manodopera sui beni mobili ed immobili avuti in gestione. Si precisa che, per manutenzione ordinaria debba intendersi "l'insieme degli interventi che riguardano opere di riparazione ordinaria, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, strutture, locali, arredi, attrezzature, oltre a quelli necessari ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; nonché ogni elemento facente parte integrante dell'impianto sportivo, comprese le aree di pertinenza", al fine di conservare in buono stato gli impianti sportivi, mantenendone nel tempo la fruibilità ed al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari. Sono escluse dalla manutenzione ordinaria le riparazioni e gli interventi che, per la loro particolare complessità, entità ed inusualità, possano rientrare nell'ambito della manutenzione straordinaria.

La manutenzione ordinaria dovrà essere eseguita su tutte le strutture dell'impianto sportivo dato in concessione:

- edificio destinato a bocciodromo con relative pertinenze;
- campo per il gioco del calcio da eseguire periodicamente secondo la necessità;
- campo da tennis da eseguire periodicamente secondo la necessità;
- campo da beach volley da eseguire periodicamente secondo la necessità;
- tensostruttura da eseguire periodicamente secondo la necessità;
- palazzina da eseguire periodicamente secondo la necessità;
- pertinenza in legno (gazebo) da eseguire periodicamente secondo la necessità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si acclude un elenco degli interventi di manutenzione ordinaria comprensiva dell'esecuzione di lavori volti ad impedire lo stato di degrado dell'edificio e degli interventi

volti a preservare lo stato di funzionamento degli impianti con particolare riferimento agli aspetti inerenti la sicurezza degli atleti, del personale addetto e degli eventuali utenti esterni;

I. Coperti e facciate edifici

- sistemazione di coppi, tegole ecc.. spostate, con sostituzione di quelle rotte;
- sistemazione dei pluviali sfilati, sostituzione di alcuni tratti e pulizia dei pozzetti alla base;
- pulizia di grondaie e degli scarichi dei pluviali;
- rappezzi di guaina dei piani coperti, fino alla misura di mq. 2 per ogni intervento necessario;

II. Fognature e scarichi

- sigillatura dei giunti delle colonne di scarico non incassate;
- espurghi periodici
- pulizia periodica delle caditoie
- disinfestazioni e derattizzazioni al bisogno.

III. Serramenti ed infissi edifici

- sostituzione di ferramenta e di organi funzionali;
- verniciatura conservativa di infissi e serramenti o sostituzione in caso di danneggiamento;
- sostituzione di vetri di qualsiasi tipo e posti a qualsiasi altezza.
- riparazione, rinnovo e sostituzione di serrature e maniglie porte interne/esterne

IV. Interventi murari in genere

- pulizia dalle erbe infestanti;
- controllo statico a vista dei fabbricati e segnalazione ai tecnici dell'Ente per i provvedimenti conseguenti;
- sigillatura davanzali finestre.

V. Pavimenti e Rivestimenti edifici

- riprese di pavimenti e rivestimenti con sostituzione delle piastrelle rotte o mancanti;
- ripristino di tratti di battiscopa con eventuali sostituzioni.

VI. Tinteggiature e verniciature

- tinteggiature e verniciature interne agli edifici, comprese le parti comuni;
- trattamento protezione delle travi della tensostruttura

VII. Impianti termo-idrico-sanitari (a partire dal punto di presa dalla condotta pubblica esterna)

- manutenzione e pulizia di gabinetti, docce, lavatoi ed altri apparecchi sanitari,
- sostituzione di cassette di scarico;
- sostituzione di sanitari danneggiati;
- riparazione ed eventuale sostituzione di rubinetteria e soffioni docce;
- sostituzione di guarnizioni, manicotti, flessibili, ecc.;
- riparazioni di tubazioni esterne agli impianti;
- avvio, taratura, controlli, pulizia, manutenzione di caldaie, addolcitori, scalda-acqua, radiatori ed interventi nelle centrali termiche, delle saracinesche del gas metano, dei dispositivi di apertura delle porte, in attuazione alle normative vigenti. Per gli impianti termici dovranno essere rispettate le norme di cui al D.P.R. 412/93, intendendosi il Concessionario, quale occupante stabile del fabbricato. A tal proposito, ogni anno, dovranno essere presentati, i contratti sottoscritti con ditte abilitate ad eseguire dette manutenzioni all'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili entro il 31 luglio di ogni anno come indicato all' art.10.
- Riparazione, rifissaggio ed eventuale sostituzione se non riparabile di accessori bagno quali: porta carta, porta- salviette, porta sapone, accessori per disabile, ecc...

VIII. Impianti elettrici (a partire dal punto di consegna dell'erogatore)

- sostituzione di placche, frutti e di organi elettrici (relè, fusibili, rilevatori di presenza, termostati, ecc.);
- fornitura e sostituzione di lampade di qualsiasi tipo, fari interni, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze auto alimentate o parte di esse;
- fornitura e sostituzione di relè, spie, rilevatori di presenza, termostati e piccoli componenti similari;
- revisione, anche con sostituzione di singoli componenti di illuminazione di emergenza per la segnalazione delle vie di esodo e le uscite di sicurezza, ove presenti, compresa la riparazione ovvero sostituzione delle batterie statiche e delle componenti elettroniche di controllo;

- impianti di chiamata, sonori e/o luminosi, compresa la sostituzione di componenti deteriorati o sostituzione integrale se non riparabili;
- Verifica periodica annuale degli impianti elettrici;
- Verifica biennale di impianti di messa a terra anche con sostituzione dei singoli componenti;

IX. Aree esterne di pertinenza

- sistemazione percorsi pedonali con eventuale sostituzione di alcune parti;
- manutenzione ordinaria del sistema di raccolta delle acque bianche (pulizia periodica pozzetti, sostituzione botole rotte, ecc.).

X. Aree verdi

- tutela igienica (pulizia) delle aree con svuotamento dei cestini e smaltimento del materiale con frequenza variabile, secondo la necessità;
- riparazione ed eventuale sostituzione dei cestini porta rifiuti danneggiati;
- sfalcio dei prati secondo necessità, con contenimento dello sviluppo erbaceo entro i 15 cm. di altezza e relativo smaltimento del materiale di risulta;
- servizio di apertura e chiusura cancelli di ingresso negli orari stabiliti, là dove presenti.

XI. Servizi diversi

- manutenzione e verifica periodica, di attrezzature sportive in uso nell'impianto;
- in generale, segnalazione alla competente Area Lavori Pubblici e Patrimonio dell'Unione Terra di Mezzo di problemi che presuppongono interventi di tipo straordinario.

XII. Pronto intervento

primo intervento in caso di necessità per rotture gravi, per la messa in sicurezza e per evitare danni economici rilevanti (ad esempio perdite di gas, di acqua, ecc.), con immediata informazione ai tecnici dell'Ente per i ripristini od agli eventuali altri Enti preposti.

Gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati saranno comunicati al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio dell'Unione Terra di Mezzo, che si riserva il diritto di effettuare o far effettuare periodiche visite di controllo. In caso di interventi sugli impianti, dovrà essere fornita al Responsabile dell'Area citata relativa eventuale certificazione di rispondenza degli interventi stessi alle norme di riferimento.

Ogni danno rilevato rispetto allo stato iniziale non derivante dal normale deterioramento d'uso, ma da incuria, negligenza, arbitrarie distrazioni d'uso, trascuratezza delle manutenzioni ordinarie, dolo, ecc..., dovrà essere rifiuto a carico del Concessionario, con possibilità da parte dell'Ente, di rivalsa sulla somma erogata annualmente allo stesso o sulla fideiussione, di cui rispettivamente agli artt.18 e 25.

Nel caso in cui si rilevino attrezzature non più utilizzabili e non più riparabili, il Concessionario dovrà darne immediata comunicazione all'Area Cultura, Sport, politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo, evidenziandone le motivazioni, al fine di procedere alla relativa dismissione e al conseguente stralcio dall'inventario.

XIII. Impianti speciali e sicurezza

Tutti gli impianti speciali (antintrusione, antincendio, impianti elettrici, ecc...), nonché tutte le attrezzature di sicurezza (maniglioni, estintori, manichette, naspi, cartellonistica e luci d'emergenza, porte tagliafuoco, porte di sicurezza, ecc...), dovranno essere mantenute a spese e cura del Concessionario, attraverso la sottoscrizione di regolari contratti annuali o poliennali, con ditte specializzate in materia.

I contratti sottoscritti, con indicate le mansioni e le competenze dell'incarico, dovranno essere consegnati in copia all'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo entro il 31 luglio di ogni anno come indicato al successivo art.10.

XIV. Defibrillatore

Il Concessionario dovrà provvedere alla costante manutenzione del defibrillatore semiautomatico, e compreso nella dotazione strumentale dell'impianto, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 (Decreto Balduzzi). Il defibrillatore dovrà essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante. Durante l'uso degli impianti sportivi da parte del Concessionario (di cui al precedente Art. 5), lo stesso dovrà garantire, con proprio personale formato e addetto all'uso del defibrillatore, la copertura totale delle ore di utilizzo. Durante l'uso degli impianti sportivi da parte di altre associazioni, il Concessionario dovrà mettere a disposizione tale apparecchiatura; sarà invece obbligo dell'utilizzatore provvedere alla presenza di proprio personale specializzato all'uso del defibrillatore. La presenza di personale addetto all'utilizzo del defibrillatore sarà

a carico del Concessionario durante l'utilizzo dell'impianto da parte dell'Ente e durante qualsiasi altro utilizzo delle palestre da parte di soggetti terzi, diversi da quelli sopra indicati.

Il Concessionario, in ogni caso, provvederà ad eseguire o a far eseguire, a sua cura e spese, tutte quelle manutenzioni, che, pur non comprese nell'elenco di cui sopra, sono riconducibili alla manutenzione ordinaria degli impianti, degli arredi, delle attrezzature e delle aree pertinenziali, per analogia.

Il Concessionario adotterà le misure necessarie al deposito e custodia degli attrezzi ed altro materiale specifico di sua proprietà, nonché di quello di altri soggetti fruitori. In ogni caso il Comune di Cadelbosco di Sopra e/o l'Unione Terra di Mezzo non rispondono per eventuali ammanchi e furti che dovessero essere lamentati dagli utenti ed ugualmente non rispondono degli eventuali danni materiali che agli utenti od a terzi possano comunque derivare durante l'utilizzo dell'impianto.

Per eventi o manifestazioni che richiedano l'**installazione di determinati impianti od attrezzi non in dotazione** all'impianto di che trattasi, il Concessionario, per quelle da lui direttamente organizzate, o il responsabile della manifestazione se trattasi di altri soggetti organizzatori, dovrà provvedere a propria cura e spese, rischio e responsabilità, alla eventuale fornitura e sistemazione delle attrezzature necessarie ed alla loro successiva rimozione. Il montaggio e lo smontaggio di detti impianti ed attrezzature devono essere eseguiti, a norma della vigente legislazione e nel più breve tempo possibile, immediatamente prima ed immediatamente dopo la manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono e quelle che seguono la manifestazione stessa.

Il Concessionario dovrà indicare un proprio referente, quale **Responsabile** il cui nominativo sarà trasmesso, per iscritto all'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili, prima della sottoscrizione del contratto di gestione. Detto Responsabile avrà il compito di raccordarsi con i competenti uffici dell'Unione Terra di Mezzo riguardo tutte le problematiche inerenti la gestione degli impianti sportivi in gestione.

Ai fini della buona conservazione degli impianti, il Concessionario si obbliga inoltre a farsi carico dei seguenti adempimenti:

1. sorvegliare e controllare gli impianti avuti in gestione, tenuta delle chiavi, apertura, custodia e chiusura durante il periodo di utilizzo degli impianti stessi;
2. eseguire accurata pulizia degli impianti sportivi, sia nelle aree interne (compresi gli arredi e le attrezzature sportive), che in quelle esterne di pertinenza;
3. verificare la funzionalità, attivazione e disattivazione degli impianti elettrici e di ogni altro impianto tecnologico e di natura tecnica;
4. divieto di svolgere negli impianti avuti in gestione e nelle relative pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente Capitolato Speciale d'Appalto, salvo espresso consenso del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo in relazione alla particolarità del caso;
5. verificare e controllare le condizioni di agibilità e sicurezza generale, nonché le condizioni di fruibilità degli impianti e pertinenze in gestione;
6. controllare l'uso corretto delle strutture e delle attrezzature da parte dell'utenza e verificare con tempestiva segnalazione all'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo gli eventuali danni arrecati alle strutture ed alle attrezzature e possibilmente i relativi responsabili;
7. dichiarare, in relazione alle prescrizioni generali contenute nella normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro, di essere a conoscenza dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e di avere acquisito a proprio carico i necessari dispositivi di protezione individuale; fornire e fare utilizzare, al proprio personale, i mezzi di protezione individuali, le attrezzature e le apparecchiature secondo le norme di prevenzione dei rischi, inclusa la tessera di riconoscimento di cui all'art.26, comma 8 D.Lgs. 81/2008;
8. predisporre il DUVRI a servizio di ditte esterne e fornitori che opereranno all'interno della struttura, quando necessario;
9. predisporre, verificare, attuare i Piani di Emergenza e di Sicurezza così come previsti dalle normative vigenti (in particolare D.Lgs 9/4/2008 n.81 e D.M. 18/3/1996 e successive modificazioni e integrazioni) con l'individuazione del Responsabile e delle apposite figure di addetti all'emergenza (antincendio e pronto soccorso); tali piani dovranno essere a disposizione dell'Ente in caso di richiesta e/o necessità.
10. attuare le vigenti disposizioni in materia di trasparenza previste a carico dei concessionari di pubblici servizi;

11. attuare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene negli impianti;
12. limitare l'accesso agli impianti sportivi ad un numero adeguato di utenti, in base alla sua capacità recettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione degli infortuni;
13. rispettare tutte le norme, i protocolli vigenti e le misure di prevenzione relative all'emergenza sanitaria vigenti e future connesse alla pandemia da Sars Cov-2;
14. non installare slot-machine e video lotterie previste dall'art.10 comma 6 lett.a) e b) del Regio Decreto 773/1931 "Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza"
15. **presentare entro il 31 luglio di ogni anno:**
 - > relazione dettagliata su tutta l'attività sportiva e non, relativa alla stagione trascorsa, svolta dal Concessionario e/o da terzi negli impianti avuti in gestione, con specificato:
 - l'elenco delle società sportive, diverse dal concessionario, utilizzatrici degli impianti con il relativo calendario delle giornate di utilizzo;
 - le iniziative/manifestazioni effettuate;
 - la descrizione della manutenzione ordinaria effettuata.
 - > bilancio consuntivo di gestione dell'impianto affidato che dovrà comprendere tutte le entrate ed uscite ed in dettaglio:
 - introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati all'impianto;
 - spese sostenute per la gestione degli impianti, suddivise in modo analitico (utenze, personale, custodia, pulizia, manutenzione, ecc...)
 - introiti connessi all'utilizzo degli impianti da parte dell'utenza e per l'utilizzo da parte di terzi;
 - spese generali
 - > Copia dei contratti con le ditte di manutenzione degli impianti (idrico-sanitari, antincendio attivi e passivi, uscite di emergenza);

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante a conferma della veridicità dei contenuti.

16. rispettare gli obblighi e prescrizioni da parte delle autorità preposte alla prevenzione incendi, sicurezza e di tutte le indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli organi di vigilanza e controllo.
17. mantenere il **Registro dei controlli periodici e dello stato di conservazione degli impianti**, nel quale dovrà essere segnalato ogni danno arrecato alle strutture durante l'utilizzo. Il registro dovrà essere sottoscritto dal Concessionario all'inizio e alla fine del periodo d'uso degli impianti;
18. possedere, per la gestione del bar, i requisiti per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande;
19. mantenere all'interno della palazzina, per tutta la durata della concessione, le locali sedi delle Associazioni AUSER e ANPI negli spazi assegnati, come da contratto di comodato d'uso gratuito sottoscritto con l'Unione Terra di mezzo;
20. mantenere la locale scuola di musica, applicando le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale di Cadelbosco di Sopra, individuando un locale idoneo, in accordo con il soggetto incaricato per lo svolgimento dei corsi;
21. individuare idonei spazi che possano ospitare il "Progetto giovani" organizzato dall'Ente per il Comune di Cadelbosco di Sopra, da concedere senza nessun onere al soggetto incaricato;
22. la pulizia di tutta l'era esterna con relative aree verdi, vialetti e pertinenze;
23. mettere a disposizione, in occasione delle suddette Fiere Tradizionali, dell'area esterna per l'allestimento del luna park, nonché dell'apertura al pubblico dei servizi igienici degli impianti;

Particolare attenzione dovrà essere rivolta all'attività di pulizia e sanificazione tenuto conto che gli impianti sono utilizzati in prevalenza da atleti in età giovanile e in linea con le misure anticovid vigenti. Dovrà essere svolto in orari e con frequenza tale da non ostacolare il normale svolgimento delle diverse attività programmate.

Le operazioni di pulizia dovranno prevedere a titolo indicativo e non esaustivo:

- lavaggio, pulizia e scopatura di tutte le pavimentazioni, con apposita attrezzatura e con l'impiego di sostanze detergenti, che devono essere compatibili con tutti i diversi tipi di pavimentazione presenti;
- rimozione, pulizia accurata e, se necessario, disinfezione di tutte le superfici imbrattate;

- vuotatura dei cestini porta carta, porta rifiuti e posacenere, con relativa pulitura;
- spolveratura ad umido di mobili, arredi e di tutto quanto è soggetto all'uso comune;
- lavaggio e disinfezione dei servizi igienici (WC, lavandini, docce, ecc...) con rimozione di ogni eventuale residuo organico;
- pulizia ad umido delle parti lavabili dei servizi igienici, con eliminazione di macchie di sporcizia e corpi estranei;
- pulizia dei rubinetti, porta sapone, porta salviette ed accessori vari;
- pulizia di pedane e stuoi;
- pulizia di infissi, sia nella parte interna, che esterna;
- pulizia ed eliminazione di impronte e macchie su entrambe la facce di porte, porte a vetro, vetri e vetrate;
- pulizia di sostegni e protezioni (corrimani, parapetti, maniglioni di appoggio/sostegno, ecc...);
- eliminazione di orme sui cristalli, vetri e specchi;
- deragnatura dei locali;
- rifornimento di carta igienica, sapone e salviette;
- pulizia ripostigli;
- pulizia di tutte le aree cortilive esterne adiacenti gli impianti sportivi avuti in gestione;

L'impiego dei materiali, delle attrezzature e delle macchine, la loro scelta e caratteristiche tecniche, devono essere perfettamente compatibili con la conformazione delle pavimentazioni, delle strutture e superfici in genere, tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato di funzionamento e dotate di tutti gli accessori necessari per la protezione e salvaguardia dell'operatore e dei terzi da eventuali infortuni, conformemente alle normative vigenti.

Il Concessionario non potrà apportare modifiche o trasformazioni ed innovazioni agli impianti sportivi concessi in gestione, compresi gli impianti tecnologici in dotazione, senza il preventivo consenso scritto del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo. Eventuali opere ed attrezzature sportive e non, acquisite nelle palestre durante il periodo di concessione, diverranno, al momento della riconsegna degli impianti sportivi di proprietà del Comune/Unione Terra di Mezzo, anche se eseguite o acquistate dal Concessionario, senza che questo possa vantare diritti a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta.

Il Concessionario si obbliga a garantire tutto ciò che è previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 11 - MIGLIORAMENTI

Il Concessionario potrà eseguire a proprie spese opere e/o interventi di miglioria che eccedano l'ordinaria manutenzione, soltanto previo consenso e autorizzazione dell'Ente concedente, mediante approvazione del relativo progetto presentato dal Concessionario, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Tutte le opere e/o interventi di cui sopra, al termine della concessione, faranno parte del patrimonio comunale, senza diritto ad alcun indennizzo connesso, direttamente o indirettamente, alla realizzazione degli stessi e a tal fine il soggetto gestore approva apposita clausola di accettazione di tale condizione rinunciando contestualmente alle eventuali azioni previste nell'art. 2041 del codice civile. Per gli eventuali lavori autorizzati dovranno essere consegnate all'Unione le necessarie dichiarazioni di conformità ed avviate le pratiche agli uffici competenti ove previsto.

Art. 12 – OBBLIGHI E COMPETENZE DELL'UNIONE TERRA DI MEZZO

L'Unione Terra di Mezzo si riserva la possibilità di accedere agli impianti con funzionari dell'Ente in ogni e qualsiasi momento, anche senza preavviso, al fine di realizzare controlli, verifiche e accertarne la buona conduzione e gestione, nel rispetto degli impegni contrattuali assunti con la Concessione.

Il Concessionario e gli utilizzatori hanno, comunque, la facoltà di chiedere all'Unione Terra di Mezzo eventuali ulteriori verifiche e controlli inerenti la gestione dell'Impianto.

Il Concessionario non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, miglioria inerenti le strutture e impianti sportivi, che l'Ente intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno per mancati utilizzi derivanti dall'esecuzione di tali opere.

Rimangono, inoltre, a carico dell'Unione Terra di Mezzo:

- utenze per il servizio energia e calore. I relativi contratti di fornitura rimangono intestati alla stessa;
- conduzione e manutenzione della centrale termica;

- garantire il mantenimento dello stato degli impianti e delle attrezzature in occasione di manifestazioni eventualmente organizzate dall'Unione;
- inserire gli immobili di cui trattasi nell'ambito dell'assicurazione ordinaria degli immobili di proprietà comunale;
- tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, tranne quelli derivanti da incuria, negligenza, arbitrarie distrazioni d'uso, danneggiamenti da atti vandalici e/o manomissioni provocate da terzi, estranei all'utilizzo e alla gestione, trascuratezza delle manutenzioni ordinarie e dolo da parte del Concessionario. Inoltre, gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti e non procrastinabili, da segnalarsi immediatamente a cura del Concessionario, Area Lavori Pubblici e Patrimonio dell'Unione Terra di Mezzo. Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi di ripristino e ristrutturazione degli impianti tecnologici, delle strutture murarie e portanti, resi necessari anche per motivi di sicurezza ed adempimenti normativi. E' compito del Gestore segnalare all'Unione tali interventi;
- rispettare gli obblighi e prescrizioni da parte delle autorità preposte alla prevenzione incendi, sicurezza e di tutte le indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli organi di vigilanza e controllo.
- rimane a carico dell'Ente la potatura degli alberi e siepi che delimitano l'area verde del parco esterno.

Art. 13 – ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

E' data facoltà al concessionario di utilizzare l'area per eventi, intrattenimenti e manifestazioni, previo rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte dell'area preposta, nonché nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni previste dalla normativa vigente.

Tali attività potrà essere consentita a condizione che:

- a) si svolga a cura e spese del gestore, nel rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari in materia;
- b) siano acquisite tutte le pratiche amministrative e sanitarie previste per legge;
- c) si configuri come attività complementare rispetto a quelle di natura sportiva.

Art. 14 – UTENZE E ONERI

Le spese di utenza dell'energia e del calore, ivi compresa la manutenzione dei relativi impianti, restano in carico all'Unione.

Le spese delle utenze idriche, ivi compresa la manutenzione dei relativi impianti, restano invece a carico del Gestore; nonché tutti gli oneri relativi a spese telefoniche e a tutte le imposte e tasse eventualmente dovute e dovrà pertanto provvedere alla immediata voltura.

Il Gestore si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, l'impianto e le relative strutture in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterli riconsegnare all'Unione, al termine della concessione, in perfetto stato di funzionalità e senza alcuna modifica o alterazione che ne possano minare la regolarità rispetto alle normative vigenti.

Art. 15 – INTROITI

Tutti gli introiti derivanti dall'utilizzazione propria dell'impianto, compreso le tariffe d'uso, spettano al Concessionario per i quali dovrà tenere adeguata contabilità in ottemperanza alle norme fiscali.

ART. 16 - TARIFFE D'USO

La Giunta Comunale di Cadelbosco di Sopra, con propria deliberazione, stabilisce le tariffe d'uso degli impianti e dei locali, mantenendo un livello tariffario contenuto, che consenta un accesso alle più ampie fasce di popolazione. Il Concessionario ha l'obbligo di applicare tariffe non superiori a quelle approvate dalla Giunta Comunale (Allegato G e H). Tutte le tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo oggetto dell'affidamento saranno rimosse e gestite dal Concessionario, che dovrà tenere adeguata contabilità, in ottemperanza alle norme fiscali vigenti. Eventuali sconti rispetto alle tariffe approvate dalla Giunta Comunale saranno possibili e a totale discrezione dello stesso, il quale però non potrà vantare, per il mancato introito, alcun onere dall'Ente.

Il Concessionario potrà determinare liberamente le tariffe di accesso, astenendosi da qualsiasi genere di discriminazione, per l'utilizzo della cucina completamente attrezzata come da art. 8.

Art. 17 - CONTRIBUTI E SPONSOR

Il Concessionario è libero di avvalersi di sponsorizzazioni finanziarie da esso opportunamente ricercate, nel rispetto delle finalità dell'attività. Tali sponsorizzazioni verranno introitate e fatturate dal concessionario che si impegna a darne adeguata pubblicità e ad inserirli nel rendiconto di gestione.

Art. 18 - CANONE D'USO

In relazione all'uso dell'impianto, il concessionario dovrà versare un canone complessivo per tutta la durata dell'affidamento pari a € 13.334,00 (IVA di legge esclusa) soggetto a rialzo in percentuale.

Il canone totale, soggetto a rialzo di € 13.334,00, è dato dalla sommatoria tra quello relativo alla stagione sportiva intera (€ 8.000,00) e quello relativo alla stagione 2021/2022 (vedi sotto). Il totale a stagione sportiva intera (€ 8.000,00) rappresenta la somma dei relativi canoni individuati per ogni struttura presente nell'impianto sportivo:

> € 1.500,00 per il bocciodromo

> € 3.000,00 per il bar

> € 3.500,00 per la tensostruttura e la palazzina

Per la sola stagione 2021/2022, in considerazione dell'inizio concessione al 1/11/2021, il canone viene determinato in € 5.334,00 (8 mesi) al quale verrà applicato il rialzo in percentuale indicato nell'offerta economica.

Nel caso qualche pertinenza non sia utilizzabile (un intervento abbia subito ritardi o per cause di forza maggiore, una struttura non possa essere adibita alla specifica attività a cui è destinata, ecc.), verrà riparametrato per il medesimo periodo, anche il relativo canone individuato per ogni struttura, come sopra descritto. L'Ente comunicherà, da parte dell'Area competente, con apposita nota scritta al Gestore, l'entità/riduzione della relativa quota.

Senza questa comunicazione, Il Concessionario è tenuto ai pagamenti dei canoni sopraindicati.

Il pagamento del canone dovrà essere versato al termine di ogni stagione sportiva, entro il 31 luglio di ogni anno.

Art. 19 – PUBBLICITA' COMMERCIALE

Il Concessionario è autorizzato ad effettuare la pubblicità commerciale sia all'interno che all'esterno degli spazi oggetto di concessione, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti in materia.

Il programma completo della pubblicità con indicazione di sponsor, descrizione e misurazione dei supporti visivi e qualsiasi sua modificazione, nonché l'eventuale richiesta di installazione di strutture e impianti per la pubblicità visiva (striscioni ecc.) dovranno essere comunicati preventivamente al concessionario comunale del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, per gli adempimenti conseguenti (imposte sulla pubblicità, autorizzazioni, ecc...); nel caso in cui siano necessari provvedimenti autorizzatori, Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Resta a carico del Concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità, determinato a norma di legge. Il Concessionario, quando gli impianti sono utilizzati da altri, consentirà la pubblicità dai medesimi richiesta, nel rispetto della cartellonistica esistente. Gli interessati rispondono in proprio per l'assolvimento degli obblighi amministrativi e degli oneri fiscali connessi.

E' data facoltà al Concessionario di sub-appaltare l'esercizio della pubblicità commerciale (come indicato al successivo art. 20); il Concessionario ed il Sub-Appaltatore rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi con il suddetto esercizio.

I materiali pubblicitari dovranno essere installati in piena conformità alla normativa in tema di sicurezza. I messaggi e i materiali pubblicitari adottati devono, in ogni caso, essere conformi alla normativa vigente in materia, al Regolamento comunale sulla pubblicità, nel rispetto del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria adottato dalla Federazione Nazionale della stampa. Non possono, in particolare, contenere messaggi od informazioni contrarie all'ordine ed alla morale pubblica, a contenuto pornografico, osceno o anche solo erotico, aventi oggetto politico, sindacale, religioso o filosofico, che pubblicizzino l'uso di tabacco, alcolici, farmaci o che in qualche modo richiamino stili di vita contrari alla morale corrente o comunque non adatti alla lettura e alla visione di minori (per es. in materia di consumo di droghe o di abitudini o comportamenti sessuali), che violino la privacy di persone fisiche che non siano personaggi pubblici, che ritraggono immagini di minori chiaramente riconoscibili.

In ogni caso il Comune e/o l'Unione Terra di Mezzo potranno, previa richiesta, esigere la rimozione di ogni forma di pubblicità, di ogni oggetto, scritto od immagine, che arrechi danno all'immagine degli stessi, o che, a loro insindacabile giudizio, sia inadatto alla struttura sportiva. Il Concessionario dovrà rimuovere tale materiale entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta formulata dal Comune e/o dall'Unione Terra di Mezzo.

Art.20 – SUB-CONCESSIONE E CESSIONE DELLA CONCESSIONE

E' fatto divieto al Concessionario di sub-concedere l'impianto oggetto della concessione fatta eccezione, nella quota massima del 50% del valore complessivo del contratto relativamente ai soli servizi di custodia/pulizia, gestione del verde, pubblicità commerciale e gestione del bar, previa richiesta scritta e successiva autorizzazione da parte dell'Unione Terra di Mezzo e sottoscrizione di un contratto che preveda:

- a) l'oggetto della sub-concessione;
- b) la durata della sub-concessione;
- c) importo della sub-concessione;
- d) gli obblighi e le responsabilità del sub-concessionario;
- e) il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

Il Concessionario dovrà trasmettere all'Unione Terra di Mezzo il contratto sottoscritto.

Qualsiasi atto diretto a nascondere l'eventuale cessione fa sorgere nell'Unione Terra di Mezzo il diritto alla risoluzione del contratto, senza ricorso ad atti giudiziari, con risarcimento dei danni.

Il sub-concessionario, ed il concessionario, rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio, e comunque sollevano l'Unione Terra di Mezzo da qualsiasi tipo di responsabilità prevedendo, nelle polizze di assicurazione, specifici riferimenti ai vari tipi di attività oggetto del sub-concessione.

E' vietato al Concessionario cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'esecuzione della concessione, senza l'espressa autorizzazione dell'Unione Terra di Mezzo.

Art. 21 – PERSONALE

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente, il Concessionario, potrà avvalersi di lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo l'Ente da ogni responsabilità.

Qualora il concessionario si avvalga di lavoro subordinato, dovrà rispettare le normative di legge vigenti e garantire il trattamento economico minimo risultante dai C.C.N.L. con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile.

Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione e degli infortuni sul lavoro D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

L'Ente è sollevato da responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni d'opera che siano poste in essere, in qualsiasi forma e per qualsiasi motivo, tra il concessionario e il personale proprio o di terzi.

ART. 22 OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione della presente concessione nelle forme e con le modalità previste dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.

Il Concessionario, in particolare, si impegna a:

- a) trasmettere all'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i
- b) comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione.

Nel caso in cui il Concessionario si avvalga della facoltà del subappalto è tenuto a introdurre nel contratto di sub-concessione, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 s.m.;

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione concedente ed alla competente Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento degli eventuali sub-contraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione.

Art. 23 – CONTROLLI

Il Concessionario permetterà ed agevolerà le visite periodiche che, tecnici, funzionari ed incaricati dell'Unione, riterranno di effettuare.

L'Ente, inoltre, potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari alla buona conservazione degli impianti.

Ove siano accertati fatti, comportamenti ed omissioni che costituiscono violazione di un dovere del Concessionario per l'efficiente gestione del servizio e di ogni altro dovere derivante allo stesso del presente capitolato, nonché la violazione di norme di legge o regolamenti, l'Ente contesterà in forma scritta dando un termine congruo per adempiere.

Se entro il termine assegnato, il Concessionario non adempierà a quanto richiesto o non fornirà alcuna motivata giustificazione, o le stesse non fossero ritenute accoglibili, l'Ente applicherà le penali previste all'art.28 del presente capitolato o provvederà d'ufficio addebitandone la relativa spesa.

Art. 24 – COPERTURE ASSICURATIVE

il Concessionario è responsabile degli impianti concessi in uso e gestione e del loro funzionamento, dei rapporti con gli utenti e con terzi. Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone o cose a seguito dell'uso degli impianti. Eventuali responsabilità derivanti da danni arrecati alle strutture e/o a terzi verranno imputate al concessionario utilizzatrice degli impianti. In relazione a quanto sopra enunciato, il Concessionario solleva l'Unione da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, dipendente dall'esercizio della gestione nonché da qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone o cose a seguito dell'uso degli impianti.

In relazione a quanto previsto ai precedenti commi, il concessionario in particolare:

- risponde di tutti i danni e deterioramenti prodotti agli impianti ed alle attrezzature per colpa propria o di soggetti e persone da esso ammesse, sia che si tratti di atleti o di altri terzi;
- esonera l'Unione da ogni responsabilità civile per danni eventualmente provocati a persone e cose;
- esonera l'Unione da ogni responsabilità per l'uso improprio degli impianti stessi.

Al momento della stipula, il concessionario dovrà essere in possesso di idonee polizze, aventi per oggetto, l'oggetto stesso della convenzione, per le tipologie ed i massimali d'importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

- a) polizza RCT (responsabilità civile verso terzi)
 - R.C.T. per sinistro € 1.500.000,00
 - R.C.T. per persona € 1.000.000,00
 - R.C.T. per danni a cose € 1.000.000,00
- b) polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro)
 - R.C.O. per sinistro € 1.500.000,00
 - R.C.O. per persona € 1.000.000,00

Le polizze dovranno essere consegnate in originale o copia conforme, con esibizione annuale del pagamento del premio, all'Unione ad avvio della gestione; dette polizze dovranno avere una durata pari alla durata stessa della concessione.

Il Concessionario risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficienza delle polizze.

ART. 25 – GARANZIE

A garanzia di tutti gli obblighi di esecuzione del contratto ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.50/2016 s.m.i., il Concessionario è tenuto, contestualmente alla stipula del contratto di concessione, a costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, pari al 10% del valore della concessione sotto forma di fidejussione, costituita con le modalità di cui all'art.103 del D.Lgs.50/2016 s.m.i.

La suddetta cauzione sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione in oggetto, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio da parte del Concessionario. Resta salvo per l'Ente l'esperimento di ogni altra

azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ente si sia dovuto avvalere in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese del Concessionario, prelevandone l'importo dal canone concessorio e previo avviso scritto da comunicare al Concessionario.

ART. 26 - MISURE ANTICONTAGIO DA CORONAVIRUS VIGENTI

Il Concessionario dovrà rispettare, e far rispettare a tutti i soggetti che per ogni ordine e titolo entrino in contatto con il Concessionario stesso, le norme, i protocolli vigenti e le misure di prevenzione relative all'emergenza sanitaria connessa alla pandemia da Sars Cov-2 e di adeguarsi ad eventuali integrazioni o aggiornamenti normativi che saranno pubblicati in relazione all'andamento della pandemia e relativi alle attività/eventi sportivi e/o ricreativi.

ART. 27 - MODIFICHE ASSETTO SOCIETARIO

Nel caso in cui, in costanza del rapporto di concessione, si verifichi qualsiasi modifica della struttura societaria del Concessionario, quale, a titolo esemplificativo, la sostituzione o la modifica dei suoi soci, dovrà essere comunicata all'Amministrazione concedente; il rapporto non si risolve di diritto e prosegue in capo al nuovo soggetto.

L'Unione si riserva la facoltà di valutare il permanere delle condizioni che hanno consentito la concessione ed eventualmente di revocarla, dando luogo alla risoluzione della stessa, nulla essendo dovuto in questo caso al Concessionario.

Art. 28 - PENALITA'

Le seguenti ipotesi di inadempimento costituiranno, per ciascun episodio, oggetto di applicazione delle relative penalità:

- a) mancato adempimento delle disposizioni impartite dall'Unione "Terra di Mezzo" in caso di mancata attuazione di operazioni di manutenzione ordinaria nei tempi indicati: 0,4 per mille del relativo valore contrattuale oltre al costo di ciascun intervento;
- b) riscossione di tariffe vigenti: 0,6 per mille del valore contrattuale, oltre alla restituzione immediata della differenza all'utilizzatore, in caso di riscossione di tariffe superiori a quelle stabilite;
- c) sospensione non autorizzata delle attività per più di 4 giorni consecutivi o 6 giorni totali non consecutivi nel corso dell'anno: 0,3 per mille del relativo valore contrattuale;
- d) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti o di referenti dell'Unione: 0,3 per mille del relativo valore contrattuale;
- e) mancata richiesta di autorizzazione all'Ente per la stipula di sub-contratti come indicati all'art. 20: 0,3 per mille del relativo valore contrattuale;
- f) altri casi di mancata esecuzione dei servizi e non rispetto di altri obblighi oggetto della concessione: Euro 0,3 per mille del relativo valore contrattuale;

Ogni mancato adempimento sarà contestato per iscritto dall'Unione. Qualora non pervengano giustificazioni entro 15 giorni o le giustificazioni pervenute non siano ritenute idonee, la penalità applicata sarà incamerata mediante corrispondente decurtazione del corrispettivo dovuto, o rivalendosi sulla garanzia di cui al precedente art. 25.

In caso di reiterati inadempimenti, si procederà sulla base del successivo articolo.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i risarcimenti derivanti dai maggiori danni causati all'Ente.

Art. 29 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO O DECADENZA

Ai sensi dell'art.1456 Codice Civile, l'Unione si riserva la facoltà di risolvere la concessione, pronunciando la relativa decadenza con comunicazione scritta in forma di lettera raccomandata o PEC con almeno 90 giorni di anticipo, nel caso dovessero verificarsi reiteratamente (più di tre volte per la medesima ipotesi di inadempimento e più di cinque volte per inadempimenti differenziati) gravi violazioni degli obblighi contrattuali e una conduzione tecnica e funzionale degli impianti tale da pregiudicare l'utilizzo dei campi da calcio da parte degli utenti e la loro stessa incolumità; trattasi di condizioni che arrecano grave danno all'immagine dell'Unione, fatti salvi i propri diritti di risarcimento per eventuali danni subiti, l'escussione della garanzia, con tutte le conseguenze di legge e di contratto

che detta risoluzione comporta, ivi compresa la possibilità di affidare ad altri la gestione in sostituzione del Concessionario.

In caso di risoluzione al Concessionario non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione, mentre permane l'obbligo di conduzione degli impianti sino alla successiva consegna ad un nuovo gestore.

Per tutto quanto non previsto al presente articolo si applica l'art.108 del D.Lgs.vo 50/2016 s.m.i.

ART. 30 - REVOCA DELLA CONCESSIONE, RECESSO

Il Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione procede alla risoluzione anticipata o revoca della concessione per situazioni sopravvenute che la rendano inadeguata a soddisfare l'interesse pubblico.

La concessione si intende revocata, altresì, nel caso di fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo ed equivalenti a carico del Concessionario.

Il Concessionario può recedere dalla concessione prima della scadenza, con preavviso di almeno 4 (quattro) mesi, da comunicarsi per iscritto tramite lettera raccomandata o PEC indirizzata al Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo.

Per tutto quanto non previsto si applica l'art.109 del D.Lgs.vo n. 50/2016 s.m.i.

ART. 31 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia tra Il Concessionario e l'Unione Terra di Mezzo circa l'interpretazione e l'applicazione della presente Concessione, sarà competente il Foro di Reggio Emilia.

In caso di controversia tra il Concessionario e l'Amministrazione concedente circa l'interpretazione e l'esecuzione della gestione e del presente Capitolato Speciale, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia.

Ove non si addivenga all'accordo amichevole, tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Reggio Emilia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che il contratto di concessione non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dalla presente concessione. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. n. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Emilia Romagna, sede distaccata di Parma, Piazzale Santafiora n. 7 - 43121 Parma, nei termini indicati dall'art. 120, comma 5, del D.Lgs. n. 104/2010.

In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell'esecuzione della gestione affidata.

Art. 32 PATTO DI LEGALITA'

Il Concessionario dichiara inoltre di accettare espressamente le clausole contrattuali previste ai sensi del "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Emilia in data 11/12/2014;

Art. 33 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Unione Terra di Mezzo è titolare del trattamento dei dati personali.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme che regolano la riservatezza dei dati personali, in osservanza al Regolamento UE 679/16.

Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16 e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:

a) i dati devono essere trattati:

- secondo il principio di liceità;
- secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che

- appartiene alla sfera altrui;
- b) i dati devono, inoltre, essere:
- trattati soltanto in relazione all'attività che viene svolta con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
 - conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

Il Concessionario deve sottoporre il personale impiegato ai corsi previsti dalla sopracitata normativa e deve formalmente incaricare lo stesso, del trattamento dei dati personali relativi agli utenti con cui vengono a contatto; non potrà comunicare a terzi i dati in suo possesso; dovrà adottare misure adeguate e idonee atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalla normativa ed, in particolare:

1. deve gestire il sistema informatico, nel quale risiedono i dati forniti dal Titolare attenendosi anche alle disposizioni del Titolare del trattamento in tema di sicurezza;
2. deve predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza informatico idoneo a rispettare le prescrizioni del Regolamento UE 679/16, adeguandolo anche alle eventuali future norme in materia di sicurezza.

Il concessionario si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

Il concessionario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile esterno del trattamento dati.

Il Responsabile esterno del trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni amministrative e penali (artt. 83 e 84 del Regolamento UE 679/16).

Il Responsabile del Trattamento dati per l'Unione Terra di Mezzo è il Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili - pec: segreteria@unionepec.it

Il DPO (Responsabile Protezione Dati) ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 è la società Lepida SpA (dpo-team@lepida.it).

Art. 34 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Sul sito web dell'Unione Terra di Mezzo <http://unioneterradimezzo.trasparenza-valutazionemerito.it/> sono disponibili il Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n.62 " Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 129 del 4 giugno 2013), nonché il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione Terra di Mezzo (approvato con deliberazione di G.C. n.75 del 19/12/2013). La società è tenuta ad osservare i predetti Codici ed a farli osservare, mettendo a disposizione la suddetta documentazione a tutti i soggetti che svolgono in concreto (sia in loco che non) attività in favore dell'Unione Terra di Mezzo. L'inosservanza del Codici è causa risolutiva espressa dalla Convenzione. La società si impegna inoltre a trasmettere i Codici di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, e a fornire tempestivamente, su richiesta dell'Unione, la prova dell'avvenuta trasmissione. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, l'Unione ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 35 – RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento al Codice Civile, nonché alle disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Il Concessionario è tenuto comunque al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.

L'Amministrazione concedente si riserva infine la facoltà di rivedere il presente Capitolato Speciale d'Appalto, apportando modifiche o integrazioni per sopraggiunti fatti, valutazioni o per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante l'espletamento del servizio, a tutela dell'efficienza e della qualità o per apportare migliorie allo stesso.

ART. 36 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata, non autenticata ed, avendo ad oggetto prestazioni soggette ad Iva, sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'Art.5, comma 2, del DPR 131/1986.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a carico del Concessionario.

Per quanto non regolato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Allegati:

- Allegato A – Planimetria Bocciodromo
- Allegato B – Cucina
- Allegato C – Piante e sezioni tensostruttura
- Allegato D – Area Verde Esterna
- Allegato E – Palazzina
- Allegato F – Gazebo, Campo Tennis, Campo Beach Volley, Campo Calcio
- Allegato G – Tariffe impianto sportivo bocciodromo
- Allegato H – Tariffe tensostruttura
- Allegato I - Asseverazione del bar
- Allegato L - Inventario